

COMUNE DI CEVIO

Regolamento organico comunale di Cevio

Questo documento contiene:	pagina
A) Indice degli articoli del Regolamento comunale	I-III
B) ROC	1-16

**INDICE DEGLI ARTICOLI DEL
REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE**

TITOLO I	Nome e territorio del Comune
Art. 1	Nome, sigillo e stemma
Art. 2	Quartieri
TITOLO II	Organizzazione politica del Comune
Capitolo I	Gli organi del Comune
Art. 3	Organi
Capitolo II	L'Assemblea comunale
Art. 4	Composizione
Art. 5	Attribuzioni
Capitolo III	Il Consiglio comunale
Art. 6	Composizione
Art. 7	Attribuzioni e deleghe
Art. 8	Ufficio presidenziale e supplenze
Art. 9	Gruppi politici e loro finanziamento
Art. 10	Sessioni ordinarie
Art. 11	Sessioni straordinarie
Art. 12	Luogo
Art. 13	Pubblicità
Art. 14	Discussione
Art. 15	Sistema di voto
Art. 16	Votazioni
Art. 17	Revoca di risoluzioni
Art. 18	Verbale
Art. 19	Interrogazioni
Art. 20	Interpellanze
Art. 21	Mozioni
Capitolo IV	Le commissioni del Consiglio comunale
Art. 22	Permanenti
Art. 23	Speciali
Art. 24	Nomine e funzionamento
Art. 25	Sedute
Art. 26	Rapporto
Art. 27	Commissione della gestione
Art. 28	Commissione delle petizioni
Art. 29	Commissione edilizia
Art. 30	Attribuzione ed esame

Capitolo V	Il Municipio
Art. 31	Composizione
Art. 32	Collegialità
Art. 33	Seduta costitutiva
Art. 34	Competenze
Art. 35	Dicasteri
Art. 36	Delega generale
Art. 37	Verbale
Art. 38	Spese non preventivate
Art. 39	Norme comportamentali
Art. 40	Organizzazione dei quartieri
Capitolo VI	Il Sindaco
Art. 41	Attribuzioni generali
Art. 42	Supplenza
Capitolo VII	Le commissioni e delegazioni del Municipio
Art. 43	Obbligatorie
Art. 44	Altre
Art. 45	Dichiarazione di fedeltà
Art. 46	Competenze delle commissioni e delle delegazioni
TITOLO III	I delegati delle terre della Valle Bavona
Art. 47	Nomina
Art. 48	Competenze
TITOLO IV	I dipendenti ed il perito comunali
Art. 49	Funzioni ed attributi
Art. 50	Regolamenti comunali
Art. 51	Il Segretario comunale
Art. 52	Diarie ed indennità
Art. 53	Perito comunale
TITOLO V	Onorari, diarie ed indennità
Art. 54	Onorari
Art. 55	Indennità di seduta
Art. 56	Diarie ed indennità per missioni
Art. 57	Indennità per uffici elettorali
Art. 58	Oneri sociali
TITOLO VI	Gestione finanziaria e contabilità
Art. 59	Messaggi municipali
Art. 60	Autorizzazione a riscuotere
Art. 61	Diritto di firma
Art. 62	Tasse, tariffe, indennità e sportule
Art. 63	Organi peritale di controllo

TITOLO VII	I beni comunali
Capitolo I	Disposizioni generali
Art. 64	Distinzione
Capitolo II	Utilizzo dei beni amministrativi
Art. 65	Uso comune
Art. 66	Uso accresciuto
Art. 67	Uso particolare
Art. 68	Regolamento
TITOLO VIII	Norme di polizia
Capitolo I	Ordine pubblico
Art. 69	In generale
Art. 70	Quiete notturna
Art. 71	Lavori festivi e notturni
Capitolo II	Manomissioni, danneggiamenti ed affissioni
Art. 72	Manomissioni e danneggiamenti
Art. 73	Affissioni
Capitolo III	Traffico
Art. 74	Lavori stradali
Art. 75	Divieti
Art. 76	Arredo urbano
Capitolo IV	Animali
Art. 77	In generale
Art. 78	Cani
Art. 79	Vago pascolo
Art. 80	Ricovero di animali
TITOLO IX	Limitazione dei servizi comunali
Art. 81	Servizi non garantiti
TITOLO X	Contravvenzioni
Art. 82	In generale
Art. 83	Multa
Art. 84	Procedura
TITOLO XI	Disposizioni finali ed abrogative
Art. 85	Diritto suppletorio
Art. 86	Entrata in vigore
Art. 87	Abrogazioni

Regolamento organico comunale di Cevio

(del 16 aprile 2007)

TITOLO I

Nome e territorio del Comune

Nome,
Sigillo e stemma
(art. 8 LOC)

Art. 1 ¹ Il nome del comune è Cevio.

² Lo stemma comunale è un simbolo innovativo che non si ispira alla tradizione araldica in senso stretto, ma esprime gli elementi naturali che sono la forza espressiva del territorio del nuovo Comune: l'acqua – il sole – il territorio. L'abbinamento a questi elementi è identificato nei tre colori: il blu – il giallo – il verde. L'orientamento del simbolo con la goccia blu "sorgente" in alto e la punta blu rivolta verso il basso suggerisce l'immagine della valle attraversata dal fiume. Le stesse forme si intersecano in diagonale: a destra il giallo "sole" e a sinistra il verde "territorio". Questo simbolo non è inserito nella forma "scudo", come si usa solitamente, ma è lasciato libero per esprimere leggerezza, armonia, positività, colore e movimento, divenendo il "fiore all'occhiello" a cui le nuove generazioni possono identificarsi. L'unione dei tre elementi e dei tre colori espressi nelle forme gentili e armoniose, riferite alla natura, simboleggia l'unione delle forze divenuta realtà con la costituzione del nuovo Comune. Il logo è la risultante dell'abbinamento del simbolo con il nome "Cevio". La scelta del carattere tipografico "Bodoni Berthold Light" per il nome "Cevio" ha privilegiato l'aspetto civico anche nella sua valenza storica. Lo stemma si presenta graficamente come meglio risulta dall'allegato 1 del presente Regolamento. ⁽¹⁾

³ Il sigillo comunale, la cui adozione è di competenza del Municipio, è di metallo, porta il nome e raffigura lo stemma del Comune. I duplicati, realizzati nella forma di timbri, hanno valore ufficiale.

Quartieri

Art. 2 ¹ Il territorio comunale si suddivide nei seguenti quartieri, corrispondenti ai seggi elettorali: Cevio, Bignasco, Caveragno.

² Le frazioni di Bietto, Cevio-Vecchio, Piano, Chiosso, Boscioli, Visletto, Rovana, Boschetto fanno parte del quartiere di Cevio.

³ I nuclei di San Carlo (terra della Val Bavona), Besso, Mater, Corte, Valaa, Cantone, Monte fanno parte del quartiere di Bignasco.

⁴ Le terre di Mondada, Bosco, Fontana, Alnedo, Sabbione, Ritorto, Foroglio, Roseto, Fontanellata, Faedo, Bolla, Sonlerto fanno parte del quartiere di Caveragno.

⁵ I limiti territoriali dei quartieri sono descritti nell'allegato 2 del presente regolamento. Gli stemmi dei quartieri risultano dall'allegato 3.

TITOLO II Organizzazione politica del Comune

Capitolo I Gli organi del Comune

Organi
(art. 9 LOC)

Art. 3 Gli organi del Comune sono:
a) l'Assemblea comunale;
b) il Consiglio comunale;
c) il Municipio.

Capitolo II L'Assemblea comunale

Composizione
(art. 11 LOC)

Art. 4 L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale.
La partecipazione all'assemblea è un dovere civico.

Attribuzioni
(art. 12 LOC)

Art. 5 ¹ L'Assemblea comunale:
a) elegge il Municipio, il Sindaco ed il Consiglio comunale;
b) si pronuncia sulle domande di iniziativa e referendum comunali.

² Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le leggi elettorali.

Capitolo III Il Consiglio comunale

Composizione
(art. 42 LOC)

Art. 6 Il Consiglio comunale è composto da 20 membri⁽³⁾.

Attribuzioni e deleghe

Art. 7 ¹ Il Consiglio comunale esercita le competenze attribuite dalla LOC agli articoli 13 e 42.

² Sono delegate al Municipio le competenze decisionali in materia di:

- a) spese di investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo annuo di Fr. 30'000.00 per singolo investimento;
- b) esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC) fino ad un importo preventivato di Fr. 30'000.00 per singola progettazione od opera;
- c) acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC) sino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di Fr. 20'000.00;
- d) intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC) fino ad un importo di causa di Fr. 20'000.00.
- e) presentazione o sottoscrizione di referendum dei Comuni.

Ufficio presidenziale e supplenze

Art. 8 ¹ Nella seduta costitutiva ed all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale così composto:

- a) un Presidente;
- b) un Vicepresidente;
- c) due scrutatori.

² In caso di assenza del Presidente, lo stesso viene supplito dal Vicepresidente. In assenza del Presidente e del Vicepresidente, competente diviene lo scrutatore designato a sorteggio. Qualora anche gli scrutatori siano assenti, la seduta viene rinviata.

Gruppi politici e loro finanziamento
(art. 73 cpv. 2 LOC)

Art. 9 ¹ I gruppi politici potranno eleggere un loro rappresentante, comunicando la scelta al Presidente del Consiglio comunale prima dell'apertura della seduta costitutiva.

² Il Presidente collabora coi capigruppo per l'organizzazione del lavoro.

³ I gruppi politici hanno diritto ad un'indennità base annua di Fr. 100.00 per ogni consigliere comunale e Fr. 300.00 per ogni municipale. Anche i consiglieri comunali ed i municipali che per numero non costituiscono gruppo politico hanno diritto all'indennità base annua.

Sessioni ordinarie
(art. 49 LOC)

Art. 10 ¹ La sessione primaverile è da tenersi entro il 30 aprile, quella autunnale entro il 31 dicembre.

Sessioni straordinarie
(art. 50 LOC)

Art. 11 Se il Municipio lo ritiene opportuno o se un terzo dei consiglieri ne fa domanda, il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria.

Luogo

Art. 12 Le sedute del legislativo si tengono nella sala del Consiglio comunale designata dal Municipio.

Pubblicità
(art. 55 LOC e 8 RALOC)

Art. 13 ¹ Il pubblico e gli organi d'informazione hanno il diritto di assistere alle sedute del Consiglio comunale negli spazi loro riservati. Essi non devono turbare la discussione.

² Il diritto d'intervento ed alle riprese radiofoniche, televisive o per mezzo di qualsiasi altra tecnologia è riconosciuto solamente se autorizzato dal Presidente e se motivi di interesse pubblico prevalenti non vi si oppongono.

³ ⁽²⁾ Il Municipio può organizzare sedute informative per discutere e dibattere tematiche di interesse comunale, avvalendosi eventualmente di tecnici e specialisti del ramo, riservati gli articoli 104 e 105 LOC.

Discussione
(art. 28 e 55 LOC)

Art. 14 ¹ Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

² La discussione avviene in primo luogo sull'entrata in materia e quindi sull'oggetto. Se nessuno interviene, l'entrata in materia sull'oggetto è considerata tacitamente accettata e si passa alla discussione di merito.

³ Sia sull'entrata in materia, sia sull'oggetto ogni consigliere può prendere la parola due volte. Il Presidente può autorizzare ulteriori interventi.

⁴ La parola è chiesta al Presidente, che la accorda in ordine di iscrizione, dando tuttavia precedenza a chi non l'avesse ancora ottenuta.

⁵ Se il Presidente desidera prendere parte alla discussione, egli deve abbandonare il seggio presidenziale.

⁶ L'ordine d'intervento è di principio il seguente:

- a) i relatori delle commissioni;
- b) i capigruppo;
- c) i Consiglieri comunali;
- d) il Municipio.

⁷ Uno o più Municipali partecipano alla discussione in rappresentanza del Municipio, sostenendo le proposte municipali e senza diritto di voto.

Sistema di voto
(art. 60 LOC)

Art. 15 ¹ Il Consiglio comunale vota per alzata di mano, riservato il diritto di procedere per appello o per voto segreto.

² Se richiesta o ritenuta necessaria dal Presidente si eseguirà la controprova.

³ In materia di concessione dell'attinenza comunale il Consiglio comunale vota per scrutinio segreto.
In materia di nomine di competenza il Consiglio comunale vota per alzata di mano.

Votazioni

Art. 16 ¹ Il Presidente mette in votazione preliminarmente e nel seguente ordine le domande di non entrata in materia, di rinvio o di sospensione, successivamente quelle pregiudiziali che vanno decise a maggioranza semplice.

² Quando vi sono più proposte sull'oggetto si procede per votazioni eventuali, secondo l'ordine fissato dal Presidente.
Le deliberazioni devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta con susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi.
La proposta che ha ottenuto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

³ L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti avviene mediante voto su ogni singolo articolo o punto e sul complesso.

Revoca di risoluzioni
(art. 63 LOC)

Art. 17 Il Consiglio comunale può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri.

<p>Verbale (art. 62 LOC e 7 RALOC)</p>	<p>Art. 18 ¹ Al Segretario comunale o, in sua assenza, ad altra persona designata dal Sindaco, incombe la tenuta del verbale.</p> <p>² Il verbale del riassunto delle discussioni, redatto con l'ausilio di mezzi di registrazione, dovrà essere approvato all'inizio della seduta successiva.</p>
<p>Interrogazioni (art. 65 LOC)</p>	<p>Art. 19 ¹ Ogni consigliere comunale può interrogare per iscritto ed in ogni tempo il Municipio per ottenere informazioni su oggetti di interesse comunale quali:</p> <p>a) oggetti riguardanti l'amministrazione comunale, che soggiacciono alla sorveglianza del legislativo;</p> <p>b) oggetti di interesse generale, che per loro natura concernono la collettività.</p> <p>² Il Municipio è tenuto a rispondere, per iscritto e di principio nel termine di un mese, direttamente all'interrogante, il quale, se non soddisfatto, può trasformare la sua interrogazione in interpellanza.</p> <p>³ Il Municipio, qualora ravvisi nell'interrogazione un interesse generale, dirama il testo dell'interrogazione e della risposta a tutti i consiglieri comunali.</p>
<p>Interpellanze 66 LOC e art. 14 RALOC)</p>	<p>Art. 20 ¹ Ogni consigliere comunale può interrogare il Municipio su (art. oggetti di interesse comunale mediante un'interpellanza, scritta o orale, formalizzata alla trattanda appositamente prevista.</p> <p>² L'interpellanza può essere trasformata in mozione se contiene una proposta giusta l'art. 67 LOC.</p>
<p>Mozioni (art. 67 LOC e art. 17 RALOC)</p>	<p>Art. 21 ¹ Ogni consigliere comunale può avanzare per iscritto una proposta, indirizzata all'organo legislativo e concernente un oggetto non all'ordine del giorno della seduta.</p> <p>La mozione, consegnata al Presidente, deve rientrare nelle competenze del Consiglio comunale.</p>

Capitolo IV

Le commissioni del Consiglio comunale

<p>Permanenti (art. 68 LOC e art. 73 LOC)</p>	<p>Art. 22 Il Consiglio comunale nella seduta costitutiva nomina, tra i suoi membri e proporzionalmente ai gruppi di cui si compone, le seguenti commissioni permanenti:</p> <p>a) la commissione della gestione (5 membri e 5 supplenti);</p> <p>b) la commissione delle petizioni (5 membri e 5 supplenti);</p> <p>c) la commissione edilizia (5 membri e 5 supplenti).</p>
<p>Speciali (art. 69 LOC)</p>	<p>Art. 23 ¹ Il Consiglio comunale può nominare in ogni tempo, tra i suoi membri e proporzionalmente ai gruppi di cui si compone, commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.</p>

² Le commissioni speciali rimangono in carica fino alla delibera definitiva sull'oggetto.

**Nomine
e funzionamento**

Art. 24 ¹ Entro breve termine dalla nomina, il membro più anziano per carica, subordinatamente per età, convoca la commissione di cui fa

parte per la designazione di un Ufficio presidenziale, composto da un Presidente, un vicepresidente ed un segretario.

Per la convocazione di questa prima seduta è possibile far capo ai servizi dell'amministrazione comunale.

² Le commissioni sono convocate dal Presidente o da almeno due suoi membri, direttamente o per il tramite della cancelleria comunale.

³ Il segretario della commissione è responsabile della tenuta del verbale, che dovrà menzionare la presenza o l'assenza dei membri, contenere una breve nota dei lavori commissionali ed indicare le risoluzioni.

Il Presidente è incaricato della custodia degli atti.

⁴ Il diritto d'accesso agli atti è riconosciuto conformemente all'art. 105 LOC, riservato l'imprescindibile obbligo di discrezione e riserbo previsto all'art 104 LOC.

**Sedute
(art. 70 LOC)**

Art. 25 ¹ La presenza dei membri alle sedute è obbligatoria, salvo il caso di impedimento legittimo.

² Le commissioni possono tenere delle sedute comuni per l'esame di un dato oggetto e designare uno o più relatori.

³ La partecipazione di terzi ai lavori commissionali è ammessa, previo consenso della commissione stessa rispettivamente pure del Municipio per i dipendenti comunali.

**Rapporto
(art. 71 LOC)**

Art. 26 ¹ Le commissioni hanno la funzione di preparare, presentando il loro preavviso scritto, la discussione sugli oggetti di competenza del Consiglio comunale.

² Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta commissionale. In caso di parità, decide il voto del Presidente o chi ne fa le veci.

³ Entro il termine legale per la presentazione del rapporto di maggioranza, possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

**Commissione
della gestione
(art. 172
e segg. LOC)**

Art. 27 La commissione della gestione, oltre ad esercitare le attribuzioni stabilite dall'art. 172 LOC, controlla il conto amministrativo e la relativa documentazione, verifica il bilancio patrimoniale ed accerta l'esattezza dei conteggi.

Commissione delle petizioni	<p>Art. 28 La commissione delle petizioni esamina e preavvisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le dimissioni dei consiglieri comunali; b) le domande di concessione dell'attinenza comunale; c) le proposte concernenti normative di natura giuridica, quale l'adozione, la modifica e l'abrogazione di regolamenti, la sottoscrizione di convenzioni, accordi e contratti; d) le proposte di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere; e) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale; f) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni; g) le questioni di toponomastica;
Commissione edilizia	<p>Art. 29 La commissione edilizia, alla quale è riconosciuta una competenza generale in materia territoriale, esamina e preavvisa in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i progetti relativi alle opere pubbliche di ogni genere; b) le proposte concernenti normative di pianificazione territoriale.
Attribuzione ed esame	<p>Art. 30 ¹ I messaggi sono di regola demandati per l'esame ad un'unica commissione secondo il criterio di preponderanza degli argomenti.</p> <p>² Per decisioni con ripercussioni di una certa rilevanza economica, il messaggio può essere demandato alla commissione della gestione per un secondo esame limitato all'aspetto finanziario.</p>
<p>Capitolo V Il Municipio</p>	
Composizione (art 80 e segg. LOC)	<p>Art. 31 Il Municipio è composto da 5 membri.</p>
Collegialità	<p>Art. 32 Riservati la possibilità di revoca delle risoluzioni ed il diritto di espressione, i membri del Municipio sono tenuti a conformarsi alla decisione presa dalla maggioranza.</p>
Seduta costitutiva (art. 89 LOC)	<p>Art. 33 Durante la seduta costitutiva, il Municipio provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nominare tra i suoi membri il vicesindaco; b) istituire ed assegnare i dicasteri; c) nominare le commissioni e le delegazioni municipali, imposte dalla legge o dal presente regolamento; d) nominare i delegati del Comune negli enti di cui il Comune è parte, quando gliene è stata conferita competenza.
Competenze (art. 106, 107, 110, 111, 112 LOC)	<p>Art. 34 ¹ Il Municipio amministra il Comune esercitando le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento.</p>

² Per garantire una sufficiente informazione e quando lo ritiene necessario, egli può organizzare sedute informative aperte a tutta la popolazione allo scopo di presentare e discutere tematiche di interesse comunale.

Dicasteri
(art 90 LOC
ed art. 18 RALOC)

Art. 35 ¹ Il Municipio si divide in dicasteri, attribuiti durante la seduta costitutiva.

² Ogni capo dicastero sorveglia l'andamento del settore affidatogli, ne esamina i problemi e sottopone le proprie proposte di soluzione al Municipio.

³ A scadenza annuale, ogni capo dicastero è tenuto a presentare all'attenzione del Municipio un rapporto dettagliato concernente il settore di propria competenza.

Delega generale

Art. 36 ¹ Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'Amministrazione le necessarie competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti la cui evasione non richiede apprezzamenti politici. Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale.

² Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle deleghe. Esso appronterà i necessari controlli.

³ Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione. Di questa facoltà deve essere fatta menzione in ogni decisione delegata.

Verbale

Art. 37 Il verbale delle risoluzioni deve essere redatto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il riassunto delle discussioni, se allestito, deve essere letto, approvato e sottoscritto al più presto in una seduta successiva.

Spese non preventivate

Art. 38 Il Municipio può effettuare spese di gestione corrente non preventivate e senza il consenso del Consiglio comunale fino ad un importo massimo annuo complessivo di Fr. 20'000.00.

Norme comportamentali

Art. 39 Il Municipio può stabilire norme di comportamento per disciplinare le modalità di informazione, verso l'interno e verso l'esterno, in ossequio agli obblighi di collegialità, discrezione, riserbo ed al diritto di accesso agli atti.

Organizzazione dei quartieri

Art. 40 ¹ Il Municipio provvede alla posa di almeno un albo comunale per ogni quartiere.

² Le assemblee di quartiere, composte dai residenti nel quartiere a partire dal sedicesimo anno di età, possono essere convocate dal Municipio o quando 1/10 dei residenti ne fa richiesta. Le assemblee di quartiere possono darsi una loro organizzazione interna ed hanno funzione consultiva su questioni di interesse locale relative al rispettivo quartiere.

Capitolo VI Il Sindaco

- Attribuzioni generali** **Art. 41** Il Sindaco rappresenta il Comune, presiede il Municipio e dirige l'amministrazione comunale con le competenze conferitegli dalla legge.
- Supplenza** **Art. 42** In caso di assenza, il Sindaco è supplito nelle sue funzioni dal Vicesindaco e, in assenza di questi, dal Municipale più anziano per carica, subordinatamente per età, fra i presenti.

Capitolo VII Commissioni e delegazioni municipali

- Obbligatorie (art. 91 LOC)** **Art. 43** ¹ Durante la seduta costitutiva, o entro il più breve termine possibile, il Municipio nomina le commissioni e le delegazioni previste dalla legge, in particolare:
- a) la Delegazione tributaria (3 membri);
 - b) la Commissione scolastica (5 membri).
- ² Di ogni commissione o delegazione deve far parte almeno un municipale, di regola in qualità di presidente.
- ³ L'esecutivo nomina inoltre i seguenti delegati e supplenti:
- a) i delegati nella Commissione tutoria regionale;
 - b) i delegati per le misure cautelative a seguito di decesso;
 - c) i delegati negli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza
 - d) gli altri delegati che ritiene necessari.
- Altre** **Art. 44** ¹ Il Municipio nomina pure le seguenti altre commissioni:
- a) Commissione biblioteca ed attività culturali (5 membri);
 - b) Commissione scuola media (3 membri);
 - c) Commissione naturalizzazioni (3 membri).
- ² È data inoltre facoltà al Municipio di istituire in ogni momento commissioni municipali per lo studio di oggetti di particolare rilevanza.
- Dichiarazione di fedeltà** **Art. 45** I membri della Delegazione tributaria ed i delegati per le misure cautelative a seguito di decesso, prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

Competenze delle commissioni e delle delegazioni	Art. 46 Riservate le competenze stabilite dalla legge, le commissioni e le delegazioni si occupano delle mansioni loro attribuite dal Municipio, preavvisando il medesimo in merito ad eventuali misure da attuare o redigendo un breve rapporto dell'evento al quale hanno assistito. Esse tengono un protocollo delle sedute.
---	--

TITOLO III Delegati delle terre della Valle Bavona

Nomina	Art. 47 ¹ I terrieri delle diverse frazioni della Valle Bavona, ai quali è riconosciuta piena libertà di organizzazione nel rispetto della legislazione comunale, nominano ogni quadriennio un proprio delegato, dandone comunicazione al Municipio.
---------------	--

² Qualora essi non dovessero procedere alla nomina entro sei mesi dalle elezioni, il Municipio ha la facoltà di incaricare d'ufficio una persona di propria fiducia.

Competenze	Art. 48 I delegati delle terre della Valle Bavona: a) informano il Municipio su problematiche o richieste concernenti la frazione che rappresentano; b) seguono eventuali indicazioni impartite dal Municipio.
-------------------	---

TITOLO IV I dipendenti ed il perito comunali

Funzioni ed attributi	Art. 49 Il Municipio può regolare o completare tramite ordinanza le funzioni e gli attributi dei dipendenti non precisate da altre leggi o regolamenti.
------------------------------	--

Regolamenti comunali	Art. 50 I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi ed i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cevio.
-----------------------------	---

Il Segretario comunale	Art. 51 Il Segretario comunale, supplito se assente dal Vicesegretario comunale, esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal Municipio.
-------------------------------	---

Diarie ed indennità	Art. 52 Per missioni o funzioni straordinarie ed autorizzate, i dipendenti ricevono le diarie ed indennità previste dal presente regolamento.
----------------------------	--

Perito comunale	Art. 53 ¹ Il Municipio nomina un perito comunale. Egli esegue, su richiesta del Municipio, di autorità giudiziarie o di privati, se così autorizzato dal Municipio, perizie, stime di beni mobili ed immobili, constatazioni, valutazioni di danni.
------------------------	---

² In caso di impedimento o di collisione d'interessi ai sensi della LOC, il Municipio nomina pure un supplente.

³ La retribuzione dei periti è di regola a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

TITOLO V Onorari, diarie ed indennità

Onorari	<p>Art. 54 ⁽²⁾ I membri del Municipio hanno diritto alle seguenti indennità annue:</p> <p>a) il Sindaco: Fr. 13'000.00</p> <p>b) Il Vicesindaco: Fr. 9'000.00</p> <p>c) I Municipali: Fr. 8'000.00</p>
Indennità di seduta	<p>Art. 55 I membri del Municipio, del Consiglio comunale, delle commissioni e delegazioni, ricevono un'indennità di Fr. 50.00 per ogni seduta alla quale partecipano.</p>
Diarie ed indennità per missioni	<p>Art. 56 ¹ Per missioni o funzioni straordinarie ed autorizzate, i membri del Municipio, del Consiglio comunale, delle commissioni e delegazioni, ricevono le seguenti indennità:</p> <p>a) per una giornata: Fr. 200.00</p> <p>b) per mezza giornata: Fr. 100.00</p> <p>c) per impegni limitati: Fr. 50.00</p> <p>d) per trasferte: Fr. 0.60/km</p> <p>² Per missioni fuori Comune sono rimborsate le spese effettivamente sopportate e debitamente giustificate.</p> <p>³ Dalle diarie ed indennità suddette, verranno dedotti gli eventuali rimborsi accordati da altri Enti.</p>
Indennità per uffici elettorali	<p>Art. 57 La presenza agli uffici elettorali viene remunerata con un'indennità giornaliera di Fr. 50.00.</p>
Oneri sociali	<p>Art. 58 Gli onorari previsti al titolo V del presente regolamento sono da considerarsi al netto degli oneri sociali, sopportati per intero dal Comune.</p>

TITOLO VI Gestione finanziaria e contabilità

Messaggi municipali	<p>Art. 59 I messaggi municipali devono precisare le conseguenze finanziarie ed amministrative dell'oggetto proposto.</p>
----------------------------	--

Autorizzazione a riscuotere	Art. 60 Il Segretario comunale ed il Vicesegretario comunale, nonché altri funzionari autorizzati dal Municipio, hanno il diritto di riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure di accettare pagamento in contanti quando l'interesse del Comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo di riversamento immediato.
Diritto di firma	Art. 61 Per tutte le operazioni finanziarie, il Segretario comunale ed il Vicesegretario comunale hanno diritto di firma collettiva con il Sindaco o con il Vicesindaco.
Tasse, tariffe, indennità e sportule	Art. 62 ¹ I tributi prelevati dal Comune, quando non fissati da altre leggi o speciali regolamenti, sono stabilite da ordinanze municipali. ² Gli interventi, richiesti o causati da privati, che esulano dai normali compiti attribuiti al Comune, sono fatturati sulla base di uno speciale Regolamento comunale.
Organo peritale di controllo	Art. 63 Per agevolare il compito del controllo amministrativo e finanziario il Municipio può designare un organo peritale di controllo esterno.

TITOLO VII I beni comunali

Capitolo I Disposizioni generali

Distinzione (art. 176 LOC)	Art. 64 I beni comunali si distinguono in: a) beni amministrativi, quelli direttamente impiegati per l'adempimento di compiti pubblici; b) beni patrimoniali, quelli privi di uno scopo pubblico diretto.
-----------------------------------	--

Capitolo II Utilizzo dei beni amministrativi

Uso comune	Art. 65 Ognuno può utilizzare i beni amministrativi di principio gratuitamente, conformemente alla loro destinazione e nel rispetto della legge e dei diritti altrui.
Uso accresciuto	Art. 66 Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di beni amministrativi limitata nel tempo, di poca entità e conforme alla loro destinazione.
Uso particolare	Art. 67 Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione durevole ed intensiva di beni amministrativi.
Regolamento	Art. 68 Le condizioni di utilizzo, come pure le tasse per uso accresciuto e particolare dei beni amministrativi sono precisate nello speciale regolamento comunale.

TITOLO VIII Norme di polizia

Capitolo I Ordine pubblico

In generale

Art. 69 ¹ Sono vietate le azioni che possono turbare la quiete e l'ordine pubblici, in particolare i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari o ogni altro rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze, come pure nella proprietà privata all'interno o nelle vicinanze dell'abitato.

² È vietato assumere comportamenti che manifestamente offendono il comune senso del pudore.

³ ⁽²⁾ I proprietari dei terreni fronteggianti le strade e piazze comunali sono tenuti alla manutenzione dei muri di cinta e delle siepi conformemente alle norme di Piano regolatore e alle disposizioni vigenti in materia.

⁴ ⁽²⁾ Ogni proprietario ha l'obbligo di provvedere a mantenere in buono stato il proprio fondo, in modo di evitare qualsiasi stato di incuria. Nel caso non adempisse a questo obbligo, il Municipio, dopo un preavviso di 30 giorni, provvederà in sua vece alla pulizia del fondo con addebito della relativa spesa al proprietario.

Quiete notturna

Art. 70 Salvo casi eccezionali autorizzati dal Municipio, sono vietati all'interno e nelle vicinanze dell'abitato suoni e rumori che rechino disturbo al vicinato, nei giorni feriali dalle 23.00 alle 07.00, rispettivamente il sabato fino alle 08.00 e fino alle 09.00 nei giorni festivi.

Lavori festivi e notturni

Art. 71 ¹ Salvo casi eccezionali autorizzati dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro con macchinari ed utensili rumorosi nei giorni festivi, il sabato prima delle ore 08.00 e dopo le ore 18.00 e tra le 20.00 e le 07.00 nei giorni feriali.

² Le consuetudini e gli usi locali, quali il suono delle campane, i lavori di fienagione, di trattamento o di raccolta dei frutti di campagna, non sono soggetti ad autorizzazione.

³ ⁽²⁾ Nei giorni di sabato, domenica e altri giorni festivi, salvo eccezioni autorizzate dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro di estrazione o brillamento nelle cave.

Capitolo II Manomissioni, danneggiamenti ed affissioni

Manomissioni e danneggiamenti	Art. 72 Riservata l'azione civile e penale, chiunque manometta, deteriora, imbratta, distrugge o rende inservibile strutture o impianti pubblici di qualsiasi genere, è punito con la multa.
Affissioni	Art. 73 ¹ Salvo autorizzazione o concessione municipale, sono vietate le affissioni di ogni genere su strutture o impianti di pertinenza comunale. ² Qualora l'ordine pubblico lo giustifichi è data facoltà al Municipio di vietare affissioni anche sulla proprietà privata.

Capitolo III Traffico

Lavori stradali	Art. 74 È necessaria l'autorizzazione del Municipio per tutti quei lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il pubblico transito.
Divieti	Art. 75 Il Municipio può limitare a certi orari la circolazione di veicoli all'interno dell'abitato.
Arredo urbano	Art. 76 Nel rispetto delle proprie competenze decisionali, il Municipio può ordinare l'esecuzione di arredi urbani per favorire i percorsi pedonali ed evidenziare il carattere residenziale di alcune zone.

Capitolo IV Animali

In generale	Art. 77 ¹ È vietato lasciar vagare animali all'interno dell'abitato. ² I proprietari di animali devono prendere le opportune misure per evitare che gli stessi disturbino. ³ Chiunque, intenzionalmente o per ripetuta negligenza, lascia vagare animali propri o della cui custodia è incaricato, al di fuori della sua proprietà o in luogo non consentito, è punito con la multa.
Cani	Art. 78 ¹ Sulle pubbliche vie, piazze, parchi e giardini i cani di qualsiasi razza devono essere tenuti al guinzaglio. ² Il Municipio può, se il pubblico interesse lo giustifica, imporre l'obbligo di munire i cani di museruola e vietare la tenuta di razze pericolose.
Vago pascolo	Art. 79 Il vago pascolo è vietato sull'intero territorio comunale ad eccezione dei luoghi e nei periodi stabiliti dal Municipio mediante ordinanza o da leggi particolari.
Ricovero di animali	Art. 80 Salvo autorizzazione da parte del Municipio, sono vietati nell'abitato nuove installazioni per il ricovero di animali.

TITOLO IX
Limitazione dei servizi comunali

Servizi non garantiti **Art. 81** A chi risiede al di fuori della zona edificabile o nelle terre della Valle Bavona, il Comune non garantisce alcun servizio pubblico.

TITOLO X
Contravvenzioni

In generale
(art. 145 LOC) **Art. 82** Il Municipio punisce con la multa le inosservanze ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali ed a tutte le leggi la cui l'applicazione gli è affidata.

Multa **Art. 83** Salvo che altra legge non disponga espressamente in altro modo, il massimo della multa è di diecimila franchi, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Procedura **Art. 84** Per tutto quanto concerne i rapporti, le segnalazioni, la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento e la commutazione della multa in arresto fanno stato le norme della LOC.

TITOLO XI
Disposizioni finali ed abrogative

Diritto suppletorio **Art. 85** Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Regolamento comunale, valgono le disposizioni della LOC, le relative norme di applicazione, Regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni ed ogni altra norma applicabile.

Entrata in vigore **Art. 86** ¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle Istituzioni ed ha validità retroattiva al 1. gennaio dell'anno in cui è approvato dalla competente autorità.

² L'art. 31 relativo alla composizione del Municipio entrerà in vigore con la legislatura 2012/2016. Fino ad allora il Municipio si comporrà di 7 membri.

Abrogazioni **Art. 87** Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i Regolamenti comunali in vigore prima dell'aggregazione dei Comuni di Cevio, Bignasco e Cavigno.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 16 aprile 2007.

Publicato nel periodo compreso tra il 19 aprile ed il 19 maggio 2007.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione del 9 luglio 2007.

Allegati:

1. stemma comunale
2. limiti del territorio e quartieri
3. stemma dei quartieri

- (1) Art. 1 cpv. 2 adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 31 gennaio 2011, approvata dalla Sezione cantonale degli enti locali con risoluzione del 25 marzo 2011.
- (2) Articoli 13, 54, 69 e 71 modificati dal Consiglio comunale con risoluzioni del 19 dicembre 2016, approvate dalla Sezione cantonale degli enti locali con risoluzione del 7 marzo 2017.
- (3) Articolo 6 modificato dal Consiglio comunale con risoluzione del 13 giugno 2023, approvato dalla Sezione cantonale degli enti locali con risoluzione del 31 agosto 2023.